

CONVENZIONE

TRA

SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA

E

ASL RIETI

PER

IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI STUDIO IN **FISIOTERAPIA – B** -
AFFERENTE ALLA CLASSE DELLE PROFESSIONI SANITARIE L/SNT- 2

Sapienza Università di Roma, con sede legale in ROMA, Piazzale Aldo Moro, 5, C.F. 80209930587, rappresentata dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Antonella Polimeni, nata a Roma il 6 ottobre 1962, domiciliata per la sua carica presso Sapienza Università di Roma – Piazzale Aldo Moro, n. 5

E

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, con sede legale in Rieti, via del Terminillo n. 42 C.F. e P. IVA 00821180577, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959, nominato con Decreto Presidente Regione Lazio n. T00043 del 24/05/2023, per la carica domiciliato in Rieti, via del Terminillo, 42

Premesse

- Visto l'art. 6 comma 3 del testo del D.Lgs. del 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni, che prevede la stipula di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e le università per l'espletamento dei corsi

di studio delle professioni sanitarie;

- Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e successive integrazioni e modificazioni, recante modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, concernente l'autonomia didattica degli Atenei;
- Visto il Decreto interministeriale 19 febbraio 2009 (Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie), con cui il M. I. U. R, di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha definito le classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie ai sensi del D.M. 270/2004;
- Visto il Regolamento Didattico dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie di Sapienza Università di Roma;
- Visto il Regolamento unico sui compiti didattici e di servizio agli studenti di Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 2174/2023 del 07.08.2023;
- Visto il Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - DCA 8 giugno 2016, n. U00208, pubblicato sul BURL n. 49 del 21.06.2016;
- Considerato che l'Azienda Sanitaria Locale Rieti è stata individuata sulla base dei criteri di cui decreto legislativo 517/1999, art. 2, comma 4 e dell'art. 23, comma 8 del Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Sapienza Università di Roma e l'Azienda Sanitaria Locale Rieti stipulano la presente convenzione per le esigenze del corso di studio in Fisioterapia – B - ASL Rieti, classe L/SNT-2

Art. 2

Per il corretto funzionamento del/i corso/i di studio di cui all'Art.1, l'Azienda Sanitaria Locale Rieti mette a disposizione dell'Università le proprie risorse di personale e assistenziali, le risorse strutturali sono assicurate dalla Sabina Universitas, ivi comprese quelle informatiche e di rete, assistenziali e didattiche, adeguate, numericamente e qualitativamente, ai requisiti di idoneità, generali e specifici, previsti dal Decreto Interministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni.

L'Università utilizza le risorse messe a disposizione dall'Azienda Sanitaria Locale Rieti, ed in particolare quelle di personale, esclusivamente per il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Art. 3

Sulla base della normativa vigente, le competenti strutture didattiche di Sapienza determinano, con il Regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'art. 12, comma 2, del D.M. 270/2004, assicurando, altresì, l'insegnamento di dette discipline mediante affidamento a:

- a) docenti universitari, per almeno il 50% del totale degli insegnamenti e comunque in numero sufficiente ad assicurare il rispetto dei requisiti necessari all'accreditamento del corso di studio;
- b) personale sanitario dipendente dell'Azienda presso la quale si svolge la formazione, in possesso di alta qualificazione e adeguato curriculum scientifico e professionale, nominato annualmente dalle competenti strutture universitarie senza oneri per l'Università stessa, su proposta del Consiglio di Corso di Studio, delibera della Giunta di Facoltà e previo nulla osta del Direttore Generale dell'Azienda di appartenenza.
- c) docenti a contratto, a cui potranno essere conferiti, previa valutazione dell'idoneità della qualificazione posseduta rispetto all'esigenza didattica

da ricoprire, gli eventuali incarichi di insegnamento per i quali non è stato possibile procedere all'affidamento a docenti universitari e a personale sanitario.

Le competenti strutture didattiche di Sapienza attribuiscono l'incarico di **Direttore Didattico**. Tale figura, responsabile degli insegnamenti teorico-pratici e del loro coordinamento con le attività didattiche frontali, è individuata nell'ambito del personale dipendente della struttura sanitaria di cui alla presente convenzione. Per l'attribuzione dell'incarico di Direttore Didattico, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, verrà emesso bando di selezione rivolto al personale aziendale avente titolo. Le domande pervenute saranno valutate da una commissione costituita da due membri indicati dall'Azienda Sanitaria, due membri indicati dalla Facoltà e presieduta dal Presidente del Corso di Studio.

L'eventuale erogazione delle provvidenze economiche per l'attività di docenza e/o per l'attività di coordinamento del tirocinio clinico svolta dai dipendenti dell'Azienda Sanitaria in convenzione, viene autonomamente regolamentata da quest'ultima.

Annualmente, l'Università approva ed invia al MUR l'elenco dei corsi di studio e relative sedi che intende attivare, con l'indicazione del numero massimo degli studenti iscrivibili ai corsi di studio stessi, tenendo conto anche delle risorse strutturali, assistenziali e didattiche e delle risorse di personale messe a disposizione dall'Azienda.

L'Azienda è tenuta, entro e non oltre il mese di dicembre precedente all'anno accademico di riferimento, a comunicare all'Università le proprie risorse strutturali, con espresso riferimento alla capacità delle aule, assistenziali e didattiche e le proprie risorse di personale. L'Università tenuto conto delle risorse messe a disposizione dall'Azienda determinerà il numero massimo di

studenti accoglibili presso la sede del corso di laurea.

A seguito dell'emanazione del D.M. relativo alla programmazione dei posti disponibili per le immatricolazioni, l'Università provvederà all'emanazione dei bandi di ammissione al corso di studio.

Art. 4

L'Università assicura le funzioni sia di segreteria amministrativa studenti che di segreteria didattica generale dei corsi di studio; l'Azienda Sanitaria Locale Rieti, attraverso la Sabina Universitas, sede dell'attività formativa, assicura le risorse e l'organizzazione delle segreterie didattiche a livello locale di supporto all'organizzazione ed al funzionamento del corso stesso.

Art. 5

Ai sensi di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" art. 23, comma 9, l'Azienda Sanitaria assicura la sorveglianza sanitaria agli studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda Sanitaria si impegna affinché agli studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva in base al D.Lgs. n. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e comunicate agli studenti prima dell'inizio delle attività stesse.

L'Università si impegna a comunicare all'Azienda l'elenco degli studenti iscritti al/i corso/i di cui alla presente convenzione.

Art. 6

L'Università assicura lo studente contro gli infortuni e per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento delle attività di formazione, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università, utilizzando l'apposito modulo, reperibile al seguente indirizzo <http://www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/aree-e-uffici/direzione-risorse-umane-finanziarie-e-patrimoniali/area/polizze>, e inviandolo, debitamente compilato, all'indirizzo e-mail assicurazioniiateneo@uniroma1.it e alla Presidenza della Facoltà a cui afferisce il corso di studio oggetto della presente convenzione, al seguente indirizzo e-mail presidenza-medicinaodontoiatria@uniroma1.it

Art. 7

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e al Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation - GDPR).

Art. 8

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere tra le stesse.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Roma.

Art. 9

La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 e potrà essere espressamente rinnovata su richiesta di una delle parti, da trasmettere sei mesi prima della scadenza, con avviso di ricevimento oppure tramite invio di PEC utilizzando i seguenti indirizzi:

per Sapienza Università di Roma: protocollosapienza@cert.uniroma1.it;

per l'Azienda Sanitaria Locale Rieti: asl.rieti@pec.it.

Le Parti potranno recedere dalla presente convenzione previa motivata comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte, con avviso di ricevimento oppure tramite invio di PEC, entro sei mesi dalla scadenza e comunque entro e non oltre il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di inizio dell'anno accademico a partire dal quale si intende recedere, avendo l'obbligo di garantire il regolare svolgimento dell'anno accademico in corso.

In caso di recesso dalla convenzione in essere gli impegni assunti per le coorti di studenti coinvolti dovranno comunque essere portati a compimento, garantendo per le stesse il completamento del percorso formativo.

Il presente atto verrà registrato in caso d'uso a spese della parte che richiederà la registrazione.

Data,

La Rettrice

Prof.ssa Antonella Polimeni

Il Commissario Straordinario

Dott. Mauro Maccari